

Comune di Brentonico

Provincia Autonoma di Trento

Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

TITOLO III STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA

TITOLO VII L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

TITOLO VIII I PUBBLICI SERVIZI

TITOLO IX I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

TITOLO X CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e normativa applicabile

1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti la disciplina dei contratti che il Comune stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, dettando i relativi criteri procedurali per indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più efficace, chiaro e trasparente.
2. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
 - a) accordi amministrativi di cui all'Articolo 6 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13;
 - b) contratti di servizio di cui all'Articolo 44, comma 9, della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
 - c) contratti ad oggetto pubblico e convenzioni accessive a provvedimenti amministrativi o a concessioni.
3. Le norme del presente regolamento sono disapplicate nel caso di sopravvenienza di disposizioni di legge che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Articolo. 2

Principi generali applicabili ai contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. E' peraltro ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica

- delibera a contrattare e stipula di un nuovo contratto.
2. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, salva l'applicazione delle speciali norme in materia di prezzo chiuso.
 3. I contratti ad esecuzione continuata, che non possono eccedere i nove anni salvo diversa motivata determinazione, debbono contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile dell'ufficio interessato sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
 4. I contratti debbono di norma prevedere il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione, secondo quanto indicato nell'Articolo 26.
 5. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso.
 6. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
 7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

Articolo 3

Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e gli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche o in altri strumenti di programmazione previsti per legge.
2. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia, ai sensi del comma 3, anche se non espressamente individuate nel programma generale delle opere pubbliche, è sufficiente che la delibera della Giunta che approva il progetto o la perizia faccia riferimento al capitolo di spesa che individua genericamente il tipo di intervento.
3. Il sistema dell'economia si applica:
 - nei servizi pubblici in gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti, ove esistano, salva l'applicabilità del presente regolamento per quanto in essi non previsto;
 - nell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del seguente capo II;
 - nel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali. In particolare per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, gli acquisti possono essere effettuati sulla base di programmi periodici di spesa.

Articolo 4

Competenze

1. Il presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle norme statali e provinciali e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.
2. Compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione puntuale che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.
3. La Giunta comunale adotta le deliberazioni relative agli atti individuati al successivo Articolo 5.
4. Spettano al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici le attribuzioni in materia contrattuale previste dallo Statuto nonché le specifiche competenze indicate dall'Articolo 6 e le determinazioni connesse.

Articolo 5

Atti di competenza della Giunta comunale

1. Nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono adottati dalla Giunta, salvo che non sia diversamente disposto dalla Giunta medesima nel provvedimento di cui all'Articolo 18, comma 99, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, i seguenti atti:
 - a) atti di indirizzo circa gli acquisti, le somministrazioni, le forniture di beni e servizi, le alienazioni di beni, i comodati, le concessioni e la costituzione di diritti reali che

comportino spese che trovano imputazione su fondi di bilancio diversi dalla parte corrente, fatte comunque salve le specifiche competenze riservate ai funzionari comunali dal presente regolamento o dal regolamento di organizzazione;

- b) l'approvazione in linea tecnica dei progetti di opere pubbliche e nei casi previsti dalla legge delle loro varianti, fatto salvo che in presenza di un progetto preliminare e di un progetto definitivo, già approvato, l'approvazione del progetto esecutivo è di competenza del funzionario responsabile;
- c) l'approvazione dei progetti e delle perizie relative agli interventi da effettuare in economia, con la relativa autorizzazione;
- d) la costituzione delle commissioni necessarie per le procedure concorsuali;
- e) i provvedimenti relativi alla definizione di controversie insorte in materia compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari ai sensi dell'Articolo 31 bis della L. 109/94;
- f) la risoluzione o rescissione dei contratti;
- g) l'accettazione di eredità e donazioni di beni mobili e immobili, qualora previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- h) altri atti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Competenze del Segretario comunale e degli altri funzionari

1. Nella materia disciplinata dal presente regolamento il Segretario comunale:
 - a) vigila sulla regolarità delle procedure relative all'appalto ed alla concessione di lavori pubblici, coordinando la propria attività con quella del responsabile del procedimento o assumendo, in via residuale, tale funzione o quella della figura assimilata ai sensi delle specifiche disposizioni in materia di lavori pubblici;
 - b) coordina i responsabili dei servizi e degli uffici negli adempimenti connessi alle procedure relative all'appalto di forniture o servizi ed alla concessione di servizi pubblici;
 - c) stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante o non intervenga ad autenticare le scritture private; in tali casi il contratto è stipulato da altro funzionario secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento di organizzazione;
 - d) organizza la complessiva attività contrattuale del Comune indicando gli atti da predisporre nella fase istruttoria nonché il funzionario che materialmente forma i medesimi;
 - e) assume gli atti e svolge le altre funzioni indicate nel presente regolamento.
2. Oltre che titolari delle specifiche competenze indicate nel presente regolamento, i responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali possono assumere atti con rilevanza esterna e ordinare spese nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e nei relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 7

Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare deve indicare:
 - a) l'oggetto del contratto, le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione ed i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa;
 - b) gli elementi e le clausole contrattuali ritenute essenziali, che possono essere costituite anche dal riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni, ove esistano, o alle condizioni contrattuali contenute nell'offerta della controparte;
 - c) le modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, il sistema prescelto ed eventualmente le condizioni della gara;
 - d) il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.
2. Per l'esecuzione di opere o lavori pubblici da eseguirsi in economia è richiesta la preventiva determina, o deliberazione della Giunta comunale che li autorizza, secondo le rispettive competenze di cui al successivo Articolo 46, mentre per le altre spese da effettuarsi in economia la Giunta adotta annualmente la delibera preventiva di cui al primo comma dell'Articolo 41 e si procede quindi alla stipula di autonomi contratti secondo quanto previsto dal successivo titolo VI e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 8

Definizione delle controversie

1. I capitolati d'oneri e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgano tra la controparte e l'Amministrazione comunale mediante clausola compromissoria, salvo che la legge non preveda altrimenti.

2. Il ricorso all'arbitrato sarà comunque disposto solo a seguito di specifico assenso dell'Amministrazione comunale, disposto con delibera della Giunta.
3. Per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici si applicano le norme di legge in materia, restando inteso che la competenza arbitrale può derivare esclusivamente da una attribuzione specifica ed autonoma dell'Amministrazione comunale.

TITOLO II

SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 9

Modalità di scelta

1. La scelta del contraente avviene tramite:
 - a) procedure aperte, mediante pubblici incanti o asta pubblica;
 - b) procedure ristrette, mediante licitazione o appalto concorso;
 - c) procedura negoziata, detta anche trattativa privata, con o senza pubblicazione di preventivo bando di gara.
2. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI.
3. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le particolari norme previste dalla legislazione in materia.

Articolo 10

Norme particolari relative alla trattativa privata/ procedura negoziata

1. La determinazione a contrattare deve indicare espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
2. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la determinazione a contrattare- salvo che sia consentito l'ordinativo diretto da parte dei funzionari nei casi indicati dal presente regolamento- individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto determinandone le condizioni.
3. I risultati del confronto concorrenziale, esperito per l'affidamento tramite trattativa privata, non sono soggetti ad approvazione.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

1. Nei bandi e negli inviti di gara per l'affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture viene indicato il nominativo del funzionario designato quale responsabile del procedimento, il quale può avvalersi della collaborazione di altri funzionari secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 12

Bandi di gara

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.
2. Il bando è predisposto dal responsabile del procedimento con il coordinamento del Segretario comunale.
3. Il bando è sottoscritto dal responsabile del procedimento.
4. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi, tenute presenti le diverse modalità e i diversi termini stabiliti per le gare a rilevanza comunitaria. In virtù dell'interesse del Comune di attivare la più ampia partecipazione alle gare e, conseguentemente, alla prequalificazione, l'Amministrazione può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi diffusione locale e/o nazionale, ancorchè tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

Articolo 13

Tornata di gare

1. La determinazione a contrattare può disporre che per contratti ad oggetto uguale si

proceda mediante tornata di gare. Il bando e l'invito dispongono in tal caso che le ditte invitate a più di una gara possano presentare la documentazione prescritta a corredo dell'offerta solo per la prima delle gare cui intendono concorrere, se ciò risulti compatibile con i requisiti richiesti anche per le altre.

2. La cauzione provvisoria, ove sia prevista, deve però essere costituita per tutte le gare cui si concorre, con riferimento espresso alla tornata di gare. Tale sistema è applicabile alle gare soggette alla disciplina comunitaria solo in quanto sia con essa compatibile.
3. Per l'ordine di svolgimento delle gare si considera l'importo a base d'asta ponendo quindi al primo posto la gara di importo più elevato con le altre a seguire.
4. Si possono adottare, per quanto compatibili, le stesse modalità nel caso di una prestazione complessiva che viene divisa in lotti, fermo restando il principio di cui all'Articolo 2, comma 7, del presente regolamento.
5. Indipendentemente dall'espressa indizione di una tornata di gare, è ammesso che una ditta invitata contemporaneamente a più gare che si svolgano nella stessa giornata, presenti la documentazione prescritta, con eccezione della cauzione provvisoria, solo alla prima delle gare cui partecipa.

Articolo 14

Istanze di partecipazione e selezione

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di norma comprovati dalle ditte nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. L'Ufficio Protocollo è responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno subito consegnati al segretario comunale il quale li consegnerà al responsabile del procedimento dopo la scadenza dei termini.
3. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
4. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti, da apposita commissione composta dal responsabile del procedimento e da due funzionari del servizio competente. Sulla base delle risultanze del verbale, sottoscritto dai soggetti predetti, il responsabile del procedimento assume la relativa motivata determinazione per la diramazione degli inviti a presentare offerta, che sono sottoscritti dal responsabile del procedimento.
5. Ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 il responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse, entro 10 giorni, le motivazioni del mancato invito.
6. Ove necessari provvedere, nei casi previsti dalla legge, ad integrare il numero dei concorrenti per raggiungere almeno il numero minimo richiesto dalle norme vigenti, il relativo elenco è approvato con determinazione del responsabile del procedimento.

Articolo 15

Presidenza delle commissioni di gara.

1. La presidenza delle commissioni di gara spetta al Segretario comunale, ai sensi dell'Articolo 34 dello statuto comunale vigente, o, in caso di sua assenza o impedimento, al funzionario responsabile del procedimento se esistente; in alternativa al responsabile del Servizio tecnico comunale.
2. Nel caso in cui la procedura richieda l'intervento dell'ufficiale rogante per autenticare il verbale, ai sensi dell'Articolo 63 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, tale funzione è assunta dal funzionario responsabile di procedimento.

Articolo 16

Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali

1. Nell'asta pubblica, nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente, secondo quanto previsto dall'Articolo 15, e da altri due membri, che fungono anche da testimoni.
2. I due membri della commissione sono designati dal Segretario comunale, scelti tra i responsabili di Servizio o di Ufficio.
3. Nel caso in cui sia necessario, o ritenuto opportuno, nominare degli esperti esterni in seno alle commissioni di gara, provvede la Giunta comunale con specifica delibera, su proposta del responsabile del procedimento.

Articolo 17

Commissione per le aggiudicazioni discrezionali

1. Nell'appalto - concorso nonché nelle procedure in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la Giunta comunale provvede a nominare una commissione di gara formata dal Presidente, secondo quanto previsto dall'Articolo 15, e da un numero pari di membri tecnici non superiore a quattro, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. I membri della commissione possono essere scelti tra i responsabili di Ufficio dell'Amministrazione comunale nonché tra esperti esterni dotati della necessaria professionalità e competenza tecnico - giuridica.

Articolo 18

Commissione nella gara ufficiosa

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto per trattativa privata o procedura negoziata, la commissione è formata da tre membri ed è presieduta dal Segretario comunale che ne chiama a far parte funzionari amministrativi o tecnici scelti tra i responsabili d'ufficio, uno dei quali è il responsabile della struttura interessata all'opera o alla fornitura oggetto della gara, che verbalizza. La Giunta può peraltro nominare anche un professionista esterno, dotato di adeguata competenza in materia.
2. La commissione opera con libertà di forme, purchè sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni nonché la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Il presente articolo si applica anche alle gare ufficioso previste per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI e VII.

Articolo 19

Acquisizione e presentazione delle offerte

1. Nei casi in cui sia consentita la trattativa diretta le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia mediante offerta scritta in carta semplice, che comunicazione telefax, che altro tipo di comunicazione a mezzo rete telematica e/o strumenti informatici, fatti salvi i casi di urgenza e i casi in cui il presente regolamento consenta il sondaggio o l'ordinativo senza forme.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dall' addetto al protocollo comunale.
3. In carenza di apposite norme, i termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare sono determinati dal responsabile del procedimento, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto.
4. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
 - a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
 - b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.
5. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte da parte di un singolo offerente.

Articolo 20

Verbale di gara e aggiudicazione

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni assunte.
2. Dal verbale deve risultare che le buste contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti - dalla regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per l'ammissione alla gara.
3. Nel caso in cui, dopo l'effettuazione della verifica di cui al comma 2, un concorrente debba essere escluso, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.
4. In base al risultato di gara, il Presidente aggiudica i lavori o le forniture senza necessità di successiva approvazione, salvo quanto previsto nei successivi commi 5 e 6 e fermo restando che all'aggiudicazione segue la stipula del contratto nelle forme indicate dall'Articolo 22.
5. Le risultanze del verbale di gara non equivalgono ad aggiudicazione nei casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivano un successivo esame tecnico delle offerte o ne

- rimettano l'affidamento alla Giunta.
6. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di specifica determinata del funzionario responsabile che approvi il maggior onere.
 7. Al presidente di gara è riservata la competenza a decidere in merito alle controversie insorte in sede di gara e a disporre la conferma, correzione e annullamento dell'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture.

Articolo 21

Norme di garanzia nelle gare e loro interpretazione.

1. Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il Presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.
2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo o meno di una norma del bando va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.
3. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre l'esclusione del concorrente a causa di inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

TITOLO III

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 22

Forme dei contratti

1. La stipulazione dei contratti può avvenire in forma pubblica, a mezzo di notaio, oppure in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, ai sensi del precedente Articolo 6 oppure secondo le modalità di diritto privato di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che egli non intervenga in qualità di ufficiale rogante, ai sensi dell'Articolo 6, comma 1, lett. c) del presente regolamento, nel qual caso è stipulato da altro funzionario secondo quanto previsto dallo statuto o dal regolamento di organizzazione.
3. Quando è ammessa la scrittura privata, la stipulazione del contratto avviene mediante:
 - a) sottoscrizione di un formale contratto da parte del Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che egli intervenga ad autenticare l'atto in qualità di ufficiale rogante, nel qual caso trova applicazione il comma 2;
 - b) sottoscrizione, per accettazione, della delibera a contrattare o dell'ordinativo o della determinazione dirigenziale;
 - c) sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'Articolo 1342 del codice civile;
 - d) scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
4. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio nei casi in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano nonché quando ciò sia previsto dalla determinazione a contrarre di cui all'articolo 7.
5. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti sulla forma contrattuale, sono di norma stipulati a mezzo di scrittura privata i contratti che seguono all'espletamento di una trattativa privata, fermo restando che i contratti di importo superiore a 100.000 euro sono comunque stipulati in forma pubblica amministrativa. Possono peraltro essere stipulati comunque in forma pubblica amministrativa anche contratti di importo inferiore ai 100.000 euro qualora ragioni di evidenza pubblica, certezza e pubblicità inducano ad optare per detta forma.
6. La stipula di formale contratto è sempre richiesta per contratti di importo superiore a 25.000 euro, mediante scrittura privata o, nei casi indicati dall'Articolo 22, comma 5, in forma pubblica amministrativa.
7. La forma contrattuale è indicata nella determinazione a contrattare di cui all'Articolo 7.

Articolo 23

Cauzioni

1. Ferme restando le speciali norme vigenti in materia di lavori pubblici, la cauzione

provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta, a meno che essa sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte e pertanto sia richiesta dalla determinazione a contrattare o dall'atto che, ai sensi del presente regolamento, attivi la procedura. La misura della cauzione non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo posto a base di gara.

2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti è di norma prestata idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge, fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla legge in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque in misura non inferiore al 10%.
4. Fatta salva la particolare normativa in materia di lavori pubblici, possono essere esonerati dal prestare cauzione definitiva gli enti pubblici e le loro aziende, le società partecipate in via maggioritaria dal Comune, gli enti e le società che gestiscono servizi di interesse pubblico a livello nazionale e gli esercenti libere professioni. Per contratti di importo non superiore a 50.000 euro il funzionario responsabile, può inoltre disporre l'esonero dalla cauzione definitiva, ai sensi dell'Articolo 54, comma 8, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, nel caso in cui il contraente sia una ditta di notoria solidità.

Articolo 24

Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Avvenuta la stipulazione, il Segretario comunale o suo delegato che ne risponde al segretario comunale, cura i conseguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto, e in particolare:
 - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine stabilito dalla legge;
 - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;
 - c) comunicazione al questore, nel termine stabilito, dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici comunali nonché dei trasferimenti di terreni;
 - d) comunicazione al Sindaco dei contratti comportanti frazionamento di aree;
 - e) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;
 - f) comunicazione dell'avvenuta stipula dei contratti di appalto all'INPS, INAIL, all'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, nel caso la ditta sia iscritta alla Cassa Edile, all'ente medesimo.

Articolo 25

Pagamenti del corrispettivo e acconti

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo è l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione dedotta in contratto.
3. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposte anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalle norme vigenti. L'anticipazione, nella quale è ricompresa anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto, è disposta con determinazione del responsabile del procedimento..
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.
5. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono previamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile, secondo le rispettive competenze. In materia trova inoltre applicazione quanto previsto dall'Articolo 2, comma 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 26

Termini di esecuzione e penali

1. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione, anche mediante rinvio al capitolato speciale, nonché di una penale per il mancato rispetto del termine stesso, salva la facoltà di concedere proroghe.
2. L'applicazione o la disapplicazione della penale spetta al funzionario responsabile del procedimento, sentite in merito adeguate e motivate proposte del servizio competente.

TITOLO IV
L' APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.
Articolo 27
Responsabile del procedimento

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche viene nominato un responsabile del procedimento secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia e con le funzioni indicate dalle stesse.
2. Il responsabile del procedimento può avvalersi, con le modalità indicate nel regolamento comunale in materia di procedimento, del supporto dei funzionari cui compete l'istruttoria delle singole fasi procedurali intermedie.

Articolo 28
Acquisizione dei beni immobili necessari
alla realizzazione dell'opera pubblica

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'invio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili con l'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa, al beneficio derivante dall'accelerazione delle procedure e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è in ogni caso perseguita in via preferenziale qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.
3. Il provvedimento di acquisto a trattativa privata, supportata da idonea perizia asseverata di stima, è di competenza del funzionario competente nel caso in cui l'opera sia prevista nel programma generale delle opere pubbliche.

Articolo 29
Il progetto

1. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati, salvo quanto previsto per l'esecuzione in economia, sulla base di esauritivi e specifici progetti esecutivi, che contengono tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Articolo 30
Bandi e inviti di gara

1. I bandi e gli inviti di gara per l'esecuzione di lavori pubblici sono predisposti, approvati, adottati e pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti e dal precedente articolo 12.
2. Spetta al responsabile del procedimento, sentito il Segretario comunale, stabilire i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta, fatte salve diverse disposizioni di legge.
3. Unitamente al bando, la lettera di invito costituisce legge speciale del procedimento di gara.

Articolo 31
Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione.

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara nella fase di prequalifica, cioè all'atto della formulazione della richiesta di invito.
2. Nel caso di procedura negoziata la dichiarazione di cui al comma 1 è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
3. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'Amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute, si procede ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga di chiedere

preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

Articolo 32

Preselezione e integrazione degli inviti

1. Quando l'Amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 14 del presente regolamento.
2. Nei casi in cui la gara risulti deserta, l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze o ripetere la procedura di gara o procedere a trattativa privata mediante effettuazione di un confronto concorrenziale, nei casi in cui la legge lo consenta.

Articolo 33

Norme relative alla procedura negoziata.

1. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato, con riferimento ai casi in cui la normativa lo consenta.
2. La lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal responsabile del procedimento.
3. L'esperimento di gara si svolge con le modalità indicate negli articoli 18, 19 e 20.
4. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto, è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati, fermo restando l'importo posto a base della gara.

Articolo 34

Premi di incentivazione

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto, nell'intesa che l'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale da applicare per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, nè a revisione e non è calcolato nell'importo dei lavori.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge e diviene esigibile nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale.

Articolo 35

Varianti

1. Le varianti sono approvate dal funzionario responsabile del procedimento oppure dalla Giunta comunale, secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Nel caso in cui la variante sia approvata dal responsabile del procedimento, essa è immediatamente trasmessa per conoscenza alla Giunta comunale.
2. Nei casi in cui al direttore dei lavori sia consentito disporre, senza necessità di autorizzazioni, modeste variazioni nei lavori - che non costituiscano variante ai sensi della normativa vigente esso è comunque tenuto a comunicarle al responsabile del procedimento e ad inviare all'Amministrazione l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi, indicando la quantificazione economica delle variazioni disposte.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di varianti, il responsabile del procedimento può autorizzare eventuali diverse o maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera pubblica, mediante l'utilizzo delle somme stanziare per imprevisti o di economie di spesa rese disponibili all'interno del quadro economico dell'opera.

Articolo 36

Suddivisione dei lavori

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili per l'appalto dei medesimi va considerato il loro valore complessivo, fermo restando che i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto.
3. Un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti funzionali dell'opera stessa, effettuando uno scorporo di singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso all'appalto trova applicazione quanto previsto al comma 2, fatte salve le diverse disposizioni in materia di lavori in economia

Articolo 37 Subappalto

1. Il subappalto è autorizzato con determinazione del responsabile del procedimento, sentito il segretario comunale, il quale verifica il possesso dei necessari requisiti in capo all'impresa subappaltatrice. Dell'avvenuto subappalto viene data immediata comunicazione alla Giunta comunale.
2. L'impresa appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti di eventuali inadempimenti derivanti da obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi in capo all'impresa subappaltatrice.

Articolo 38 Collaudo e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con determinazione del responsabile del procedimento.
2. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltrechè all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali ed all'acquisizione della dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
3. Il responsabile del procedimento adotta altresì per le singole opere pubbliche ultimate, salvo quelle realizzate mediante il sistema dell'economia, un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.

TITOLO V CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI Articolo 39 Concessione di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dall'Articolo 6 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 nonchè dal Capo VII della medesima legge.
2. Per quanto non specificatamente previsto nella normativa provinciale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
3. La convenzione di concessione ha il contenuto prescritto dall'articolo 48, comma 5, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e viene approvata con l'atto deliberativo cui accede.

TITOLO VI I CONTRATTI IN ECONOMIA CAPO I I contratti in economia per le spese di funzionamento Articolo 40 Individuazione delle spese

1. Si effettuano con il sistema dell'economia, ai sensi dell'Articolo 3 comma 3, le spese ricorrenti e di carattere variabile necessarie per la manutenzione dei beni immobili o per la manutenzione, riparazione o sostituzione dei beni mobili in proprietà o in disponibilità del Comune nonchè ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovando imputazione sulla parte corrente del bilancio sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e

per la gestione dei servizi comunali, quali :

- a) manutenzione ordinaria e pulizia delle infrastrutture e degli impianti comunali;
 - b) acquisto e manutenzione di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese telefoniche e quelle per l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento;
 - c) acquisto di materiale di ricambio, combustibile e manutenzione/riparazione di veicoli e macchinari;
 - d) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile;
 - e) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
 - f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quanto non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;
 - g) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;
 - h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
 - i) spese di rappresentanza.
2. Le spese di cui al comma 1 sono assunte nei limiti e secondo le modalità indicate nell'Articolo 41.
 3. Le forniture e le provviste di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal successivo Capo II.
 4. E' fatta inoltre salva la speciale disciplina dettata dal regolamento relativo al servizio di economato.

Articolo 41

Modalità di effettuazione e limiti

1. L'effettuazione delle spese di cui all'Articolo 40 è consentita secondo le modalità indicate nel presente articolo, previa assunzione di una delibera di Giunta che stabilisca a valere sulla parte ordinaria del bilancio apposito stanziamento in singoli capitoli, la cui gestione è affidata ai responsabili di Servizio o di Ufficio.
2. Le spese in economia sono ordinate dai funzionari responsabili di Servizio o di Ufficio, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione, con le seguenti modalità:
 - a) i singoli atti di spesa non possono superare l'importo di 1.000 euro ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) nella scelta delle ditte trovano applicazione i criteri indicati nel presente regolamento, anche richiedendo all'inizio dell'esercizio finanziario a diverse ditte - se ritenuto opportuno - di comunicare i prezzi orari applicati alle prestazioni di manodopera che si verranno a richiedere ed i prezzi unitari dei prodotti forniti;
 - c) il funzionario responsabile è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - d) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che abbiano indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti; la medesima facoltà è riconosciuta, al fine di rispettare il criterio della rotazione, anche quando trattasi di confrontare prodotti simili offerti da ditte diverse, a meno che i corrispettivi richiesti siano ingiustificatamente e notevolmente maggiori di quelli di altre ditte concorrenti.
3. I contratti sono conclusi secondo l'uso del commercio dal responsabile del Servizio, che provvede alle necessarie ordinazioni anche prescindendo da ordinativi scritti o buoni d'ordine.
4. Le fatture conseguenti ai contratti di cui al comma 4 sono liquidate, entro il quindicesimo giorno precedente la scadenza del pagamento, dal responsabile del Servizio che ha ordinato la spesa, e trasmesse al servizio finanziario.
5. Il servizio finanziario appone il visto di controllo e riscontro e dà esecuzione al provvedimento di liquidazione mediante l'ordinazione di pagamento.
6. Nel caso in cui le spese superino i limiti di importo di cui al comma 2, il contratto va concluso nelle forme e secondo le modalità previste nel successivo Titolo VII.

CAPO II

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Articolo 42

Ambito di applicazione

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è effettuata sulla base di un progetto esecutivo oppure, nei casi consentiti dalla legge, sulla base di apposita perizia che individui, anche genericamente e per tipologia di lavori, gli interventi

- da eseguire.
3. Il ricorso al sistema dell'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano il limite di spesa specificatamente previsto dalla legge, salvo casi particolari previsti da quest'ultima.
 4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al comma 3. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedano l'esecuzione di interventi diversi che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera tale limite.

Articolo 43

Fattispecie particolari

1. Oltre ai casi ordinari di cui all'Articolo 42, comma 2, il ricorso all'economia può essere autorizzato, entro i limiti di spesa stabiliti, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
 - a) siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene rescisso il contratto di appalto ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;
 - b) siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
 - c) siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie;
 - d) siano necessarie per il consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

Articolo 44

Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura;
 - c) mediante il sistema del cottimo fiduciario, quando si rende necessario o opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee che si assumono l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a loro carico il rischio, la responsabilità dell'esecuzione secondo le regole dell'arte nonchè oneri e responsabilità in ordine alla sicurezza del cantiere.
2. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia.

Articolo 45

Diretta amministrazione

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dal Servizio Tecnico comunale o da tecnico esterno incaricato, se necessario. La direzione dei lavori è demandata al servizio medesimo o a tecnico esterno incaricato, se necessario.
2. La responsabilità dell'impresa, nel caso indicato alla lett. b) dell'Articolo 44, comma 1, si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal responsabile del Servizio Tecnico d'intesa con l'Assessore competente e approvato dalla Giunta con gli obiettivi inseriti nel PEG o negli Atti programmatici di indirizzo.

Articolo 46

Attivazione della procedura

1. Fatti salvi i contratti di importo non superiore a 25.000 euro nonchè i casi di somma urgenza specificatamente previsti dalla legge, per l'esecuzione di opere e lavori pubblici da eseguirsi in economia la Giunta comunale approva il progetto o la perizia autorizzando il ricorso all'economia con l'indicazione della modalità di esecuzione tra quelle di cui all'Articolo 44 e demandando al funzionario responsabile la determinazione a contrarre di

- cui all'Articolo 7.
2. Le modalità di affidamento dei lavori e delle forniture necessarie per l'esecuzione dei medesimi avvengono nelle forme specificate nel successivo articolo 47.

Articolo 47

Scelta del contraente

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo la procedura indicata nell'Articolo 49, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:
 - a) per lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 25.000 euro;
 - b) nelle ipotesi di somma urgenza previste specificatamente dalla legge;
 - c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
 - d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.
3. Nel caso in cui i lavori o le forniture siano di importo non superiore a 5.000 euro e si intenda rivolgersi ad imprese industriali o artigiane per l'esecuzione dei lavori e delle forniture, il ricorso all'economia è disposto dal responsabile del Servizio tecnico comunale (o, in sua assenza, dai responsabili degli Uffici interessati ad esso aggregati), che approva la relativa perizia. La scelta del contraente può essere effettuata mediante trattativa diretta ed il contratto è perfezionato mediante l'ordinativo di cui all'Articolo 48, comma 1, sottoscritto dal responsabile del Servizio tecnico comunale, fermo restando che il funzionario è tenuto a dar conto della scelta effettuata relativamente alla convenienza dell'obbligazione e alle motivazioni della scelta medesima.
4. Ove trattasi di affidare lavori di importo superiore a 5.000 euro ed inferiore a 25.000 euro, il responsabile del Servizio tecnico comunale (o, in sua assenza, i responsabili degli Uffici interessati ad esso aggregati), dopo aver approvato il progetto o la perizia, può alternativamente scegliere di eseguire i lavori in amministrazione diretta o mediante ricorso al cottimo fiduciario. Di norma la scelta è preceduta da un sondaggio informale di mercato mediante invio alle imprese interpellate di una richiesta di offerta contenente le condizioni essenziali che regolano il contratto, salvo che non si ritenga motivatamente di prescindere.
5. Nei casi previsti dal secondo comma, lett. c) e d), il funzionario competente assume la relativa determinazione, mentre nel caso di cui alla lett. b) si procede secondo quanto disposto dall'Articolo 53 della L.P. 26/93 e dalle disposizioni in materia di contabilità.
6. La scelta delle ditte è effettuata secondo le indicazioni del presente regolamento e i contratti sono definiti secondo quanto previsto dall'Articolo 48.

Articolo 48

Definizione del contratto

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo non superiore a 5.000 euro si provvede mediante ordinativo del responsabile del servizio tecnico comunale (o, in sua assenza, dei responsabili degli Uffici interessati ad esso aggregati), mentre quando il limite di valore è superiore a 5.000 euro ed inferiore a 25.000 euro si procede con una delle modalità individuate discrezionalmente dal funzionario/i predetto/i, cui compete la sottoscrizione, fra quelle previste dall'Articolo 22 lettere b), c) e d), fatto comunque salvo il ricorso a quanto previsto al successivo comma 2.
2. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia di importo pari o superiore a 25.000 euro si provvede tramite stipula di atto di cottimo fiduciario da parte del Segretario comunale, secondo le indicazioni dell'Articolo 50.
3. Prima della definizione dei contratti il cui valore è superiore a 5.000 euro ed inferiore a 25.000 euro è richiesta al contraente ed acquisita agli atti una dichiarazione con la quale si attesti che l'impresa non è incorsa in alcuna delle situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con l'Amministrazione pubblica, che è tecnicamente idonea ad eseguire i lavori e/o le forniture previste in contratto, che è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore di competenza, e che è in regola con gli adempimenti in materia contributiva, assicurativa ed antinfortunistica.
4. Nei contratti è inserita una clausola secondo cui il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'impresa assuntrice dei lavori, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale ed agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nei limiti del credito residuo dell'impresa e ai sensi di legge.

Articolo 49
Gara ufficiosa

1. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa di cui all'Articolo 47, comma 1, nel numero minimo stabilito dalla legge, sono scelte dal responsabile del procedimento. Il precetto del numero minimo si intende comunque osservato ove siano invitate tutte le ditte operanti sul mercato.
2. La lettera di invito, sottoscritta dal responsabile del procedimento, va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata. Deve essere garantito comunque almeno un periodo minimo di quindici giorni quando i lavori siano di importo superiore a 100.000 euro, salvo motivate ragioni d'urgenza.
3. La data e l'ora di apertura delle buste deve esser resa nota a tutte le ditte invitate. All'apertura provvede in seduta pubblica la commissione di cui all'Articolo 18.
4. L'esperimento di gara non costituisce per l'Amministrazione nè obbligazione contrattuale nè obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

Articolo 50
Atto di cottimo

1. L'atto di cottimo è stipulato tramite scrittura privata, salvo quanto previsto dall'Articolo 22 comma 5 per quelli di valore superiore a 100.000 euro.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari ovvero l'importo contrattuale;
 - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte,
 - le modalità ed i termini per il pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio ovvero di rescindere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
 - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
 - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia, se richiesta.
3. Prima della stipula dell'atto di cottimo è acquisita la documentazione di cui all'articolo 51.
4. All'atto di cottimo è allegata, quale parte integrante, l'offerta della ditta mentre il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, sono dichiarati parti integranti anche se non materialmente allegati.

Articolo 51
Documentazione richiesta al contraente.

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, prima della stipula degli atti di cottimo di importo ricompreso tra 25.000 e 100.000 euro è acquisita una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'Articolo 46 del DPR 445/2000, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'Articolo 47 del decreto citato, in base alla fattispecie, da parte del contraente, resa nelle forme di legge, con la quale egli attesti il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori e gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore di competenza, di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con l'Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, di non avere in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni, di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici nonché di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, prima della stipula dei contratti di importo superiore a 100.000 euro è acquisita da parte del segretario comunale la documentazione concernente il possesso da parte dell'impresa dei necessari requisiti per eseguire i lavori e contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nei confronti delle imprese di fiducia normalmente destinatarie di affidamenti di lavori e forniture in economia o invitate ai relativi confronti concorrenziali, l'Amministrazione può acquisire periodicamente d'ufficio la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte delle imprese medesime.
4. Il saldo del corrispettivo derivante da atti di cottimo è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:
 - se l'importo del contratto è superiore a 5.000 euro ed inferiore a 25.000 euro: acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa nelle forme di legge, in ordine all'insussistenza nei riguardi dell'impresa stessa di accertamenti definitivi relativi ad inadempimenti agli obblighi

contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, non ancora regolarizzati;
- se l'importo del contratto è pari o superiore a 25.000 euro: acquisizione delle certificazioni attestanti la regolarità e la correttezza contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi nonché della verifica presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento dell'insussistenza a carico della stessa di inadempimenti agli obblighi retributivi.

Articolo 52 Varianti

1. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto - tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore a 25.000 euro, con il visto di congruità apposto dal direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purchè tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

Articolo 53 Cottimo fiduciario derivato

1. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possano eseguire con i prezzi contenuti nell'elenco approvato.
2. L'Amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte.
3. I lavori sono eseguiti dall'appaltatore su ordine del direttore dei lavori e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso, nei termini indicati nel capitolato speciale di appalto, di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

TITOLO VII L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI Articolo 54 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 40, concernente i contratti in economia, né in quelle definite all'Articolo 58 relative all'affidamento a terzi di pubblici servizi mediante stipula di convenzione.

Articolo 55 Appalti di forniture e appalti di servizi

1. Per appalto di fornitura si intende la procedura con la quale si viene ad individuare il contraente con il quale stipulare, in alternativa al contratto di appalto di lavori o di servizi pubblici, un contratto idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di facere per la soddisfazione di specifici bisogni all'Amministrazione. Tali forniture avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
2. Per appalto di servizi si intende la procedura finalizzata all'acquisizione di prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportino la produzione di una utilità o di un risultato, senza elaborazione o trasformazione della materia.

Articolo 56 Norme relative alle procedure ristrette.

1. Ai bandi di gara relativi alle forniture di beni o servizi si applica quanto previsto dall'articolo 12.
2. I bandi relativi a forniture di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dal bando stesso.
3. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al protocollo comunale entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso e l'esame delle domande è effettuato dalla competente commissione di cui agli artt. 16, 17 e 18. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 15 giorni prima della data fissata per la gara.
4. Sono fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
5. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

Articolo 57

Confronto concorrenziale.

1. Ove sia necessario procedere all'espletamento di un confronto concorrenziale per l'affidamento a trattativa privata, esso è previamente autorizzato con la determina a contrattare di cui all'Articolo 7 ed è condotto con le modalità indicate nei commi successivi.
2. Il servizio comunale competente, dopo aver individuato i soggetti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, invia alle ditte prescelte apposito capitolato speciale o comunque le condizioni per la fornitura relative alla quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.
3. Il termine per la presentazione dell'offerta di norma non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo casi di dimostrata urgenza.
4. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte dalla commissione di cui all'Articolo 18, che procede a verificare la documentazione trasmessa e l'offerta, redigendo apposito verbale.
5. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
6. Nel caso in cui necessiti invece valutare altri elementi oltre al prezzo, la struttura competente procede ad un esame comparativo di tipo tecnico - economico per la scelta del contraente alle condizioni migliori per l'Amministrazione e rimette al responsabile del procedimento la propria proposta per la relativa determinazione.

Articolo 58

Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento a terzi, anche mediante sottoscrizione di una convenzione riconducibile all'autonomia negoziale generale di diritto privato, salvo che non si rientri nella fattispecie prevista all'Articolo 59 relativa all'affidamento di servizi pubblici.
2. L'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione a stipulare la medesima sono disposte con delibera della Giunta comunale, mentre la stipula dell'atto compete al Segretario comunale.

TITOLO VIII

I PUBBLICI SERVIZI

Articolo 59

Definizione

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposto di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità che rappresenta nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei suoi fini sociali.
2. La scelta della forma e delle modalità di gestione dei servizi, tra quelle ammesse dalla legge, è effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse soluzioni possibili, avuto riguardo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché alla particolare rilevanza sociale del servizio stesso. Alla Giunta, o al funzionario responsabile secondo le rispettive competenze, sono rimessi i successivi atti necessari a

- dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio in sede programmatica.
3. A fronte dei servizi comunali erogati sono fissate tariffe e corrispettivi secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, fermi restando eventuali sistemi di differenziazione tariffaria in funzione di ragioni di carattere sociale.
 4. Nel caso in cui al soggetto terzo siano affidate le mere operazioni materiali di cui consta il servizio, si costituisce un rapporto contrattuale di diritto privato nella forma del contratto d'appalto di servizi regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, per il cui affidamento trova applicazione l'Articolo 57 e in via generale le norme del Titolo VII.

Articolo 60

Convenzioni per la gestione di pubblici servizi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, il Consiglio comunale può autorizzare la stipula con altri enti pubblici di convenzioni, aventi natura di accordi amministrativi ai sensi dell'Articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Altre particolari convenzioni possono essere stipulate con altri enti pubblici per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o per la gestione associata di servizi.
3. Le convenzioni previste nel precedente Articolo 58, che concernono le modalità di affidamento di attività o servizi diversi da quelli indicati nell'Articolo 58, non rientrano nel campo applicativo della presente norma.

TITOLO IX

I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Articolo 61

Incarichi professionali

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente del Comune. In tal caso il conferimento dell'incarico avviene con determinazione del Segretario comunale sentita la giunta.
2. Le attività di progettazione e/o di direzione dei lavori possono essere affidate, anche parzialmente, a soggetti esterni nei casi e secondo le modalità previste dalle norme in materia e dal successivo articolo 62.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. La normativa dettata dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 non trova applicazione nel caso in cui l'incarico tecnico non riguardi la progettazione o la direzione dei lavori bensì la redazione di rilievi, frazionamenti, stime, calcoli statici e simili, sempreché gli stessi non siano conferiti contestualmente all'incarico principale di progettazione o direzione lavori.
5. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico, sono conferiti dalla Giunta comunale, a trattativa privata, sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e dell'esito di precedenti incarichi. A parità di condizioni e garanzie offerte si segue un criterio obiettivo di rotazione.

Articolo 62

Conferimento di incarichi esterni

1. Il Consiglio comunale con atto di portata generale definisce i criteri guida per l'affidamento degli incarichi di progettazione e/o direzione di opere pubbliche, anche approvando i contenuti essenziali della convenzione tipo di cui all'Articolo 20 sesto comma della L.P. 10 settembre 1993 n. 26. In assenza di tali criteri la Giunta comunale è comunque autorizzata a procedere nel conferimento degli incarichi medesimi con affidamento diretto, di norma, sino alla soglia di 100.000 (centomila) euro.
2. La Giunta comunale potrà procedere ad affidamenti diretti anche in deroga alla soglia di cui al comma 1 nei casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche ovvero quando l'invito inoltrato a più professionisti sia andato deserto, mentre quando, per la scelta del professionista, sia normativamente fatto obbligo di procedere ad effettuare un confronto concorrenziale, all'esame comparativo della documentazione e delle offerte provvede un gruppo di valutazione composto dal Segretario comunale, che lo presiede, e da due funzionari responsabili di ufficio. In base all'esito del raffronto, il Segretario comunale provvede, con propria determinazione, ad affidare l'incarico.
3. Per la determinazione dell'importo costituente il corrispettivo, rilevante per la scelta della

procedura con cui affidare l'incarico, si assume come riferimento l'onorario relativo alla prestazione principale maggiorato dell'importo delle spese e dei compensi accessori di cui all'Articolo 3 del DM 4/4/2000, completo degli oneri relativi alle prestazioni connesse, escluse quelle relative alla nomina del coordinatore della sicurezza e allo studio per la valutazione dell'impatto ambientale.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda conferire solo l'incarico di redazione del progetto preliminare, l'importo presunto da assumere a base di parcella è determinato rapportando il costo della progettazione preliminare al costo di parcella presunto risultante per il conferimento della progettazione esecutiva.

Articolo 63

Sovrapposibilità degli incarichi e deroghe.

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.
2. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista nei soli casi specificatamente indicati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici. In particolare:
 - a) un professionista può ottenere un incarico di progettazione anche nel caso in cui sia già stato incaricato della direzione dei lavori di altra opera pubblica;
 - b) può altresì ottenere, in costanza di un incarico di direzione dei lavori di un'opera da sé medesimo progettata, anche un ulteriore incarico di direzione lavori relativo ad altra opera, sia nel caso che tale opera sia progettata dal professionista stesso che da professionista diverso.
3. Un incarico di progettazione si considera esaurito quando, a seguito della presentazione da parte del professionista incaricato del progetto commissionato, l'Amministrazione approva l'elaborato, anche in linea tecnica, o comunque trascorrono 90 giorni dalla presentazione stessa. L'incarico di direzione lavori si considera concluso a seguito della approvazione del certificato di regolare esecuzione o dell'atto di collaudo.

TITOLO X

CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO

Articolo 64

Alienazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla scorta di idonea perizia di stima, mediante il sistema dell'asta pubblica, salvo quanto previsto al comma 2. Il provvedimento di alienazione è di competenza del funzionario incaricato.
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi indicati dalla legge provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento. Quando l'importo di contratto rientri nei limiti di valore stabiliti dalla legge medesima o quando la gara sia andata deserta o non si sia comunque proceduto ad aggiudicazione, si fa luogo – salvo diversa motivata determinazione - ad un confronto concorrenziale, previa pubblicazione dell'avviso di vendita di cui al comma 3.
3. L'avviso di vendita è pubblicato all'albo pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi nonchè - se il contratto supera i 25.000 euro- su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento. Esso contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica nonchè le condizioni e le modalità di vendita.
4. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

Articolo 65

Cessione in godimento

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, i beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella determinazione a contrattare.
3. E' altresì ammessa la trattativa privata quando la cessione in godimento abbia luogo a

- favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonchè degli obblighi di cui all'Articolo 1804 e seguenti del codice civile.
4. Il provvedimento di cessione in godimento sono di competenza del funzionario incaricato.

Articolo 66

Cessione di beni inservibili.

1. E' consentita l'alienazione di beni immobili e mobili a titolo gratuito ove normativamente previsto ed ove ciò sia ritenuto necessario al raggiungimento di fini istituzionali. In particolare è ammessa la cessione a titolo gratuito di beni mobili dismessi o fuori uso ad altri enti pubblici o a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro, previa redazione di un verbale di dismissione, con determinazione del funzionario competente che autorizza la cessione stessa.
2. Al di fuori del caso indicato al comma 1, nel caso in cui il Comune intenda cedere beni mobili dismessi o che non intenda più utilizzare sarà affisso idoneo avviso pubblico per pubblicizzare la volontà dell'Amministrazione di cedere i beni, richiedendo agli interessati la presentazione di una offerta. La trattativa diretta è ammessa nel caso in cui non vi siano state offerte. La cessione è disposta con determinazione del funzionario competente, previa redazione di un verbale di dismissione.

Articolo 67

Acquisto di beni immobili

1. E' in facoltà del Comune procedere a trattativa privata all'acquisto di immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge. Il provvedimento di acquisto è di competenza del funzionario incaricato.
2. Per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano le disposizioni vigenti relative all'acquisto di immobili da parte della Provincia Autonoma di Trento.
3. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Il pagamento avrà luogo all'atto della stipula del contratto.

TITOLO XI

Norme transitorie e di rinvio

Articolo 68

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonchè alla normativa che disciplina l'attività contrattuale dei Comuni.